

**Proprio per non aggravare la posizione e l'onere  
certificativo di quelle imprese che possiedono  
classifiche relative a determinati importi (e,  
segnatamente, le classifiche I e II), la legge prevede,  
che la relativa certificazione di conformità non sia  
dovuta, cosicché l'associata non avrebbe avuto bisogno di  
presentare alcuna certificazione che attestasse la  
qualità, e di conseguenza l'Amministrazione - trattandosi  
di parametri oggettivi atti a verificare l'idoneità del  
potenziale contraente - illegittimamente ha escluso  
l'A.T.I. ricorrente**

Né in contrario può ritenersi decisiva la considerazione, svolta da parte ricorrente, che in tal modo, mediante opportuni frazionamenti dei lavori tra diverse associate, potrebbe essere eluso il sistema normativo di qualità aziendale certificata, dato che i raggruppamenti temporanei di imprese servono appunto a consentire l'accesso a lavori di importo maggiore a soggetti che singolarmente non avrebbero legittimazione a partecipare alle relative gare.

Violazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000. Violazione della lex specialis della gara e della par condicio. Sviamento.

La controinteressata costituenda A.T.I.- aggiudicataria provvisoria della gara – non avrebbe dovuto essere ammessa alla procedura, per mancato possesso, da parte di una delle due imprese, come dichiarato ai fini della partecipazione, della prescritta certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, risultante dall'attestazione SOA.

Le controinteressate hanno pure proposto ricorso incidentale, sostenendo che l'impresa ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, perché la certificazione di qualità della sua impresa ausiliaria non era riportata nella relativa attestazione SOA.

Cosa ne pensa l'adito giudice amministrativo?

La controversia verte sostanzialmente sulla posizione di alcune imprese, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto essere escluse, in quanto non in possesso della prescritta certificazione di qualità. La terza interessata sostiene al riguardo che per l'ammissione alla gara in contestazione anche le imprese in possesso delle classifiche I e II - in linea di principio escluse dall'obbligo di dotarsi della certificazione in questione (v. allegato B del D.P.R. n. 34/2000) – partecipanti in A.T.I. avrebbero dovuto dimostrare il possesso di tale certificazione, in quanto i lavori da eseguire rientrano nella classifica superiore (III) e, in ogni caso, il bando di gara prevederebbe tale obbligo.

Siffatta tesi è stata condivisa dal Tribunale in occasione della trattazione di misura cautelare relativa alla medesima gara.

Essa, tuttavia, non appare accoglibile, alla luce delle più approfondite considerazioni, proprie della sede di merito, di seguito svolte.

Quanto al sistema di legge, come correttamente dedotto dal Comune e dalle imprese controinteressate, da tempo l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è espressa nel senso che, in base all'art. 4 e all'allegato B del D.P.R. n. 34/2000, “non è l'importo dell'appalto che, superando un certo limite, comporta automaticamente l'obbligo del possesso del requisito qualità per tutti i concorrenti – impresa singola ovvero raggruppamento orizzontale o verticale -ma è l'importo dei lavori che ciascun concorrente intenda assumere a determinare l'obbligo del possesso del requisito stesso” (del. n. 27 del 17 febbraio 2004; det. n. 29 del 6 novembre 2002 e del. n. 241 del 30 luglio 2003; v. pure par. n. 220 del 25 settembre 2008 e del. n. 190 del 14 giugno 2007).

La previsione di un obbligo per tutte le imprese partecipanti, a prescindere dall'importo dei lavori che intendono in concreto assumere, di possedere la certificazione di qualità non è rinvenibile, ad avviso del collegio, neppure nella lex specialis della gara, che non si occupa puntualmente del problema e va dunque letta in senso conforme alle prescrizioni di legge, quando dispone per le imprese associate la prestazione delle medesime dichiarazioni previste per le imprese che partecipano singolarmente.

Al riguardo la giurisprudenza, segnalata dalle controinteressate, ha condivisibilmente ritenuto che un'analogia clausola andasse "intesa, rettamente, come richiedente la predetta documentazione in quanto normativamente prescritta e non a prescindere da tale quadro normativo. In altre parole, per la sua genericità la suddetta clausola della lex specialis è inidonea ad estendere l'obbligo del possesso della certificazione di qualità alle imprese qualificate per classifiche pari alla I ed alla II, derogando così all'allegato B del DPR 34/2000, e come tale a costituire un requisito più rigoroso di esclusione delle imprese non in possesso della predetta certificazione. Essa va, pertanto, intesa alla luce della normativa di rango legislativo e superiore che concorre ad integrarne la dizione in via immediata e diretta"

Le argomentazioni sopra svolte portano a ritenere del tutto legittima l'ammissione alla gara de qua di imprese come la controinteressata, che si sono presentate in A.T.I. dichiarando l'intento di realizzare lavori di importo rientrante in classifica inferiore alla III, da esse posseduta, e non avevano dunque alcun obbligo di presentazione della certificazione di qualità.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 539 del 28 agosto 2009, emessa dal Tar Calabria, Reggio Calabria

**N. 00539/2009 REG.SEN.**

**N. 01225/2008 REG.RIC.**

**N. 00087/2009 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2008, proposto da:  
Impresa PRIMA RICORRENTE Vincenzo, in persona dell'omonimo titolare,

rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Mastrovincenzo, con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio dell'avv. Paolo Iatì, via Cattolica dei Greci, 38;

***contro***

Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Castello, 1;

***nei confronti di***

PRIMA CONTROINTERESSATA Costruzioni di Rocco e Domenico PRIMA CONTROINTERESSATA s.n.c., in persona del legale rappresentante sig. Domenico PRIMA CONTROINTERESSATA; Impresa SECONDA CONTROINTERESSATA Umberto, in persona dell'omonimo titolare; entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Arturo Cancrini e Claudio De Portu, con domicilio eletto in Reggio Calabria via Reggio Campi II Tronco Diramazione Carrubara, 35, int. 2 (c/o sede Impresa PRIMA CONTROINTERESSATA costruzioni);

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2009, proposto da: Impresa di Costruzioni Edil SECONDO RICORRENTE di Giovanni M-, in persona dell'omonimo titolare, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Carbone, con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Possidonea, 46/B;

***contro***

Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi, con domicilio eletto in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Castello, 1;

***nei confronti di***

PRIMA CONTROINTERESSATA Costruzioni di Rocco e Domenico PRIMA CONTROINTERESSATA s.n.c., in persona del legale rappresentante sig. Domenico PRIMA CONTROINTERESSATA; Impresa SECONDA CONTROINTERESSATA Umberto, in persona dell'omonimo titolare; entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Arturo Cancrini e Claudio De Portu, con domicilio eletto in Reggio Calabria via Trabocchetto I, 16 (c/o sede Impresa SECONDA CONTROINTERESSATA); Impresa PRIMA RICORRENTE Vincenzo, in persona dell'omonimo titolare, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso n. 1225 del 2008:

del verbale della Commissione aggiudicatrice in data 3 luglio 2008, di aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. PRIMA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.n.c. – SECONDA CONTROINTERESSATA Umberto della gara indetta, con bando del 16 aprile 2008, dal Comune di Reggio Calabria per l'appalto dei lavori per la realizzazione del centro civico, sociale e sportivo del rione Condera;

del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto, ove adottato e/o in corso di adozione da parte della stazione appaltante;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la stipula del contratto e la consegna dei lavori, ove già disposti e /o in corso di adozione da parte della stazione appaltante;

quanto al ricorso n. 87 del 2009:

della determinazione del Dirigente del Servizio programmazione e progettazione LL.PP. del Comune di Reggio Calabria n. 474 del 5 marzo 2009 del registro generale, di aggiudicazione definitiva all'A.T.I. PRIMA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.n.c. – SECONDA CONTROINTERESSATA Umberto della gara indetta, con bando del 16 aprile 2008, dal Comune di Reggio Calabria per l'appalto dei lavori per la realizzazione del centro civico, sociale e sportivo del rione Condera;

di ogni atto presupposto, connesso e /o consequenziale, ivi compresi il provvedimento di aggiudicazione provvisoria ed i verbali di gara, nonché il contratto e le assegnazioni dei lavori eventualmente, nelle more, intervenuti;

con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente, nella misura di € 200.000,00, o in via subordinata nella misura del 10% dell'importo di gara, oltre le spese di partecipazione alla gara medesima, ovvero ancora nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, in entrambi i ricorsi, del Comune di Reggio Calabria, dell'Impresa PRIMA CONTROINTERESSATA Costruzioni di Rocco e Domenico PRIMA CONTROINTERESSATA s.n.c. e dell'Impresa SECONDA CONTROINTERESSATA Umberto;

Viste le ordinanze di questo Tribunale n. 415 del 6 novembre 2008, di provvisoria sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso n. 1225/2008 e n. 484 del 5 dicembre 2008, di revoca della precedente e di rigetto della domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato con il ricorso n. 1225/2008;

Visti i ricorsi incidentali proposti dalla PRIMA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.n.c. in entrambi i procedimenti, rispettivamente, con atto notificato il

25 novembre 2008 e depositato il 27 novembre 2008 (ric. n. 1225/2008) e con atto (contenente anche la costituzione in giudizio ed il controricorso) notificato il 2 marzo 2009 e depositato il 6 marzo 2009;

Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 87/2009, notificati il 27 marzo 2009 e depositati il 3 aprile 2009;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2009 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Con atto notificato il 14 ottobre 2008 e depositato il 23 ottobre 2008 (ric. n. 1225/2008) l'impresa PRIMA RICORRENTE impugna il verbale della Commissione aggiudicatrice in data 3 luglio 2008, di aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. PRIMA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.n.c. – SECONDA CONTROINTERESSATA Umberto della gara indetta, con bando del 16 aprile 2008, dal Comune di Reggio Calabria per l'appalto dei lavori per la realizzazione del centro civico, sociale e sportivo del rione Condera. Impugna altresì il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto, ove adottato e/o in corso di adozione da parte della stazione appaltante, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la stipula del contratto e la consegna dei lavori, ove già disposti e /o in corso di adozione da parte della stazione appaltante.

Deduce il seguente motivo unico:

I) Violazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000. Violazione della lex specialis della gara e della par condicio. Sviamento.

La controinteressata costituenda A.T.I. tra le imprese PRIMA CONTROINTERESSATA e SECONDA CONTROINTERESSATA – aggiudicataria provvisoria della gara – non avrebbe dovuto essere ammessa alla procedura, per mancato possesso, da parte dell'impresa SECONDA CONTROINTERESSATA, come dichiarato ai fini della partecipazione, della prescritta certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, risultante dall'attestazione SOA.

La ricorrente conclude per l'accoglimento del gravame.

Si sono costituite in giudizio sia l'amministrazione intimata, sia le controinteressate imprese PRIMA CONTROINTERESSATA e SECONDA CONTROINTERESSATA ed hanno sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

Con successive memorie le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni.

Le controinteressate imprese PRIMA CONTROINTERESSATA – SECONDA CONTROINTERESSATA hanno pure proposto ricorso incidentale, sostenendo che l'impresa PRIMA RICORRENTE avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, perché la certificazione di qualità della sua impresa ausiliaria (De Paoli) non era riportata nella relativa attestazione SOA.

Nell'ambito delle verifiche istruttorie disposte in esecuzione di ordinanza cautelare di questo Tribunale, l'amministrazione (con verbale della Commissione aggiudicatrice del 18 novembre 2008) ha rilevato che, in applicazione del criterio interpretativo patrocinato dalla ricorrente, essa stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, che sarebbe stata aggiudicata ad altra impresa (Edil SECONDO RICORRENTE).

Successivamente, con determinazione del Dirigente del Servizio programmazione e progettazione LL.PP. del Comune di Reggio Calabria n. 474 del 5 marzo 2009 del

registro generale (n. 22 del 26 gennaio 2009 del registro di settore), l'amministrazione ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara all'A.T.I. PRIMA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.n.c. – SECONDA CONTROINTERESSATA Umberto.

Avverso quest'ultimo provvedimento è insorta, con atto notificato il 17 febbraio 2009 e depositato il 23 febbraio 2009 (ric. n. 87/2009), l'impresa Edil SECONDO RICORRENTE, che ha contestato pure il provvedimento di aggiudicazione provvisoria ed i verbali di gara, nonché il contratto e le assegnazioni dei lavori eventualmente, nelle more, intervenuti, chiedendo la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.

La Edil SECONDO RICORRENTE deduce i seguenti motivi:

II) Violazione della lex specialis di gara. Violazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000.

L'A.T.I. PRIMA CONTROINTERESSATA - SECONDA CONTROINTERESSATA avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, perché l'impresa SECONDA CONTROINTERESSATA non sarebbe in possesso di attestazione SOA recante la certificazione di qualità, come prescritto dal disciplinare di gara anche con riferimento alle singole imprese in A.T.I. Anche che l'impresa PRIMA RICORRENTE avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, perché la certificazione di qualità della sua impresa ausiliaria (De Paoli) non era riportata nella relativa attestazione SOA.

III) Eccesso di potere per violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti, di imparzialità e di buon andamento.

L'illegittima ammissione dell'A.T.I. PRIMA CONTROINTERESSATA – SECONDA CONTROINTERESSATA avrebbe leso la par condicio tra i partecipanti.



Con atto notificato il 27 marzo 2009 e depositato il 3 aprile 2009, la Edil SECONDO RICORRENTE fa valere i seguenti motivi aggiunti:

IV) Eccesso di potere per sviamento. Difetto di esternazione dei motivi posti a base di scelta diversa da quella indicata dal giudice.

A seguito dell'ordinanza cautelare di questo Tribunale l'amministrazione avrebbe avuto consapevolezza dell'illegittimità della partecipazione alla gara dell'A.T.I. PRIMA CONTROINTERESSATA – SECONDA CONTROINTERESSATA, sicché l'aggiudicazione definitiva a favore di quest'ultima sarebbe affetta da sviamento dell'interesse pubblico.

V) Violazione della lex specialis della gara. Violazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 34/2000.

Le disposizioni del bando di gara sarebbero chiare nel senso di richiedere a tutte le imprese partecipanti, anche se in A.T.I., l'attestazione SOA recante anche l'indicazione del possesso della certificazione di qualità.

VI) Eccesso di potere per violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti, di imparzialità e di buon andamento.

L'illegittima ammissione di concorrenti non in possesso dei necessari requisiti di partecipazione avrebbe leso la par condicio tra i partecipanti.

La ricorrente conclude per l'accoglimento del gravame.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Reggio Calabria, sia le controinteressate imprese PRIMA CONTROINTERESSATA e SECONDA CONTROINTERESSATA ed hanno eccepito l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza nel merito, chiedendone la reiezione.

Con successive memorie le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni.

Le controinteressate imprese PRIMA CONTROINTERESSATA e SECONDA CONTROINTERESSATA hanno pure proposto – in via subordinata - ricorso

incidentale, per l'ipotesi che le prescrizioni del bando dovessero intendersi nel senso di prescrivere la certificazione di qualità anche a carico di imprese che intendano assumere lavori di importo ricompreso nelle classifiche I) e II).

I ricorsi sono stati assunti in decisione nella pubblica udienza del 15 luglio 2009.

## DIRITTO

1. In via preliminare, il collegio ritiene che, attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, i ricorsi vadano riuniti.

2. Con il ricorso n. 1225/2008 l'impresa PRIMA RICORRENTE impugna il verbale della Commissione aggiudicatrice in data 3 luglio 2008, di aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. PRIMA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.n.c. – SECONDA CONTROINTERESSATA Umberto della gara indetta, con bando del 16 aprile 2008, dal Comune di Reggio Calabria per l'appalto dei lavori per la realizzazione del centro civico, sociale e sportivo del rione Condera.

Al riguardo, il collegio osserva che l'amministrazione ha adottato, dopo la proposizione del ricorso contro l'aggiudicazione provvisoria, un successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva (determinazione del Dirigente del Servizio programmazione e progettazione LL.PP. del Comune di Reggio Calabria n. 474 del 5 marzo 2009), che l'impresa PRIMA RICORRENTE non ha impugnato, sicché il ricorso deve considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 100 cod. proc. civ.

E' infatti pacifico, in giurisprudenza, che l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto necessita sempre di impugnazione autonoma, anche se sia già stata impugnata quella provvisoria, atteso che l'aggiudicazione definitiva sopravvenuta non rappresenta conseguenza inevitabile della prima (v. ex multis, C.S., V, 28 giugno 2004, n. 4793; v. pure C.S., V, 9 giugno 2003 n. 3243; C.S., V, 17 aprile 2003, n. 2074, e C.S., VI, 16 novembre 2000 n. 6178). Ed invero, in presenza della sopraggiunta e non impugnata aggiudicazione definitiva, l'eventuale rimozione

dell'aggiudicazione provvisoria impugnata non potrebbe conseguire alcuna utilità, palesandosi così la sopravvenienza di interesse a coltivare l'impugnativa della seconda. Ne deriva che la parte interessata ha l'onere di impugnare anche l'aggiudicazione definitiva, pena l'improcedibilità del primo ricorso (C.S., IV, 21 aprile 2008, n. 1773; C.S., V, 3 aprile 2001 n. 1998; C.S., V, 2 settembre 2005, n. 4464), ciò che nella fattispecie l'impresa PRIMA RICORRENTE ha omesso di fare.

Il ricorso n. 1225/2008 va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Con il ricorso n. 87/2009 l'impresa Edil SECONDO RICORRENTE impugna la determinazione del Dirigente del Servizio programmazione e progettazione LL.PP. del Comune di Reggio Calabria n. 474 del 5 marzo 2009 del registro generale (n. 22 del 26 gennaio 2009 del registro di settore), con la quale l'amministrazione ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara in questione all'A.T.I. PRIMA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.n.c. – SECONDA CONTROINTERESSATA Umberto.

3. a) Vanno in primo luogo affrontate le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità avanzate dal Comune e dalle imprese controinteressate, secondo le quali la Edil SECONDO RICORRENTE avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'aggiudicazione provvisoria, sicché l'attuale impugnazione della stessa insieme all'aggiudicazione definitiva sarebbe tardiva e l'intero ricorso sarebbe inammissibile.

Dette eccezioni non hanno pregio.

La giurisprudenza, infatti, ha ormai chiarito che l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria è solo una facoltà e non un onere per le imprese partecipanti alle gare per l'affidamento di pubblici appalti, le quali possono anche legittimamente attendere l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva

(v. ad esempio, tra le tante, C.S., VI, 5 dicembre 2008, n. 6038; T.A.R. Toscana, II, 29 gennaio 2009, n. 149).

L'impugnativa proposta, nel rispetto del termine di legge, dalla Edil SECONDO RICORRENTE solo e direttamente contro l'aggiudicazione definitiva della gara in parola deve dunque ritenersi ammissibile.

3. b) La controversia verte sostanzialmente sulla posizione di alcune imprese, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto essere escluse, in quanto non in possesso della prescritta certificazione di qualità. La Edil Minnisi sostiene al riguardo che per l'ammissione alla gara in contestazione anche le imprese in possesso delle classifiche I e II - in linea di principio escluse dall'obbligo di dotarsi della certificazione in questione (v. allegato B del D.P.R. n. 34/2000) – partecipanti in A.T.I. avrebbero dovuto dimostrare il possesso di tale certificazione, in quanto i lavori da eseguire rientrano nella classifica superiore (III) e, in ogni caso, il bando di gara prevederebbe tale obbligo.

Siffatta tesi è stata condivisa dal Tribunale in occasione della trattazione di misura cautelare relativa alla medesima gara.

Essa, tuttavia, non appare accoglibile, alla luce delle più approfondite considerazioni, proprie della sede di merito, di seguito svolte.

3. c) Quanto al sistema di legge, come correttamente dedotto dal Comune e dalle imprese controinteressate, da tempo l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è espressa nel senso che, in base all'art. 4 e all'allegato B del D.P.R. n. 34/2000, “non è l'importo dell'appalto che, superando un certo limite, comporta automaticamente l'obbligo del possesso del requisito qualità per tutti i concorrenti – impresa singola ovvero raggruppamento orizzontale o verticale -ma è l'importo dei lavori che ciascun concorrente intenda assumere a determinare l'obbligo del possesso del requisito stesso” (del. n. 27 del 17 febbraio 2004; det. n. 29 del 6

novembre 2002 e del. n. 241 del 30 luglio 2003; v. pure par. n. 220 del 25 settembre 2008 e del. n. 190 del 14 giugno 2007).

Nello stesso senso risulta orientata la giurisprudenza che si è occupata specificamente del problema, la quale, in casi analoghi a quello oggetto della presente controversia ha affermato che “proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi (e, segnatamente, le classifiche I e II), la legge prevede, come detto, che la relativa certificazione di conformità non sia dovuta, cosicché l'associata non avrebbe avuto bisogno di presentare alcuna certificazione che attestasse la qualità, e di conseguenza l'Amministrazione - trattandosi di parametri oggettivi atti a verificare l'idoneità del potenziale contraente - illegittimamente ha escluso l'A.T.I. ricorrente” (T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 28 ottobre 2006, n. 2039).

Né in contrario può ritenersi decisiva la considerazione, svolta da parte ricorrente, che in tal modo, mediante opportuni frazionamenti dei lavori tra diverse associate, potrebbe essere eluso il sistema normativo di qualità aziendale certificata, dato che i raggruppamenti temporanei di imprese servono appunto a consentire l'accesso a lavori di importo maggiore a soggetti che singolarmente non avrebbero legittimazione a partecipare alle relative gare.

3. d) La previsione di un obbligo per tutte le imprese partecipanti, a prescindere dall'importo dei lavori che intendono in concreto assumere, di possedere la certificazione di qualità non è rinvenibile, ad avviso del collegio, neppure nella lex specialis della gara, che non si occupa puntualmente del problema e va dunque letta in senso conforme alle prescrizioni di legge, quando dispone per le imprese associate la prestazione delle medesime dichiarazioni previste per le imprese che partecipano singolarmente.

Al riguardo la giurisprudenza, segnalata dalle controinteressate, ha condivisibilmente ritenuto che un'analogia clausola andasse “intesa, rettamente,

come richiedente la predetta documentazione in quanto normativamente prescritta e non a prescindere da tale quadro normativo. In altre parole, per la sua genericità la suddetta clausola della *lex specialis* è inidonea ad estendere l'obbligo del possesso della certificazione di qualità alle imprese qualificate per classifiche pari alla I ed alla II, derogando così all'allegato B del DPR 34/2000, e come tale a costituire un requisito più rigoroso di esclusione delle imprese non in possesso della predetta certificazione. Essa va, pertanto, intesa alla luce della normativa di rango legislativo e superiore che concorre ad integrarne la dizione in via immediata e diretta" (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 3 maggio 2007, n. 752).

3. e) Le argomentazioni sopra svolte portano a ritenere del tutto legittima l'ammissione alla gara de qua di imprese come la SECONDA CONTROINTERESSATA, che si sono presentate in A.T.I. dichiarando l'intento di realizzare lavori di importo rientrante in classifica inferiore alla III, da esse posseduta, e non avevano dunque alcun obbligo di presentazione della certificazione di qualità.

3. f) Il ricorso n. 87/2009 si appalesa quindi infondato e va rigettato.

4. In definitiva, in relazione a tutto quanto precede, il collegio ritiene di doversi pronunciare sui ricorsi in epigrafe come segue:

- dichiarare improcedibile il ricorso n. 1225/2008;
- rigettare il ricorso n. 87/2009.

5. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe e statuisce sugli stessi quanto segue:

- dichiara improcedibile il ricorso n. 1225/2008;

- rigetta il ricorso n. 87/2009;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella PRIMA CONTROINTERESSATA di consiglio del giorno 15 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Vitellio, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore

Caterina Criscenti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/08/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO